

UFFICIO CENTRALE ODONTOIATRI
FNOMCeO

Al Presidente

*della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI**

**E-MAIL ORDINI
E-MAIL PERSONALI**

Resp. Proced. : Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut. : Dr.ssa Anna Belardo

OGGETTO : la figura dell'odontotecnico


Cari Colleghi

nel riprendere il nostro costante scambio di informazioni su argomenti che interessano la professione odontoiatrica, ritengo opportuno segnalarvi una sentenza della Commissione tributaria del Lazio n. 82/35/13 che esprime con chiarezza che "l'odontotecnico che fornisce il materiale necessario per le cure odontoiatriche non può essere considerato un collaboratore del medico in primis perché l'odontotecnico non può in alcun modo svolgere attività di cura odontoiatrica".

La Commissione tributaria conferma che l'odontotecnico collabora con il professionista al pari di un fornitore svolgendo attività artigianale senza prestare cure e senza poter sostituire il medico.

Rilevo con piacere che finalmente alcuni concetti per noi acclarati stanno diventando patrimonio anche della giurisprudenza anche se certamente la decisione che si è svolta nell'ambito di un contenzioso fiscale non può ovviamente risolvere definitivamente la questione ma certamente va segnalata perché si muove finalmente nel senso più corretto.

Cordiali saluti


Giuseppe Renzo